

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4150 del 18/07/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CANALI LUIGI E FIGLI SOCIETA' AGRICOLA con sede legale in Comune di Meldola, Via Bivio Teodorano Piandispino n. 26. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'allevamento di suini sito nel Comune di Meldola, Via Bivio Teodorano Piandispino n. 28.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4320 del 18/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno diciotto LUGLIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CANALI LUIGI E FIGLI SOCIETA' AGRICOLA con sede legale in Comune di Meldola, Via Bivio Teodorano Piandispino n. 26. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'allevamento di suini sito nel Comune di Meldola, Via Bivio Teodorano Piandispino n. 28.

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la det. Arpae n. 29 del 19/03/2025 con cui è stato conferito al dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale *ad interim* di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la det. Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena,
- la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L.R. n. 4 del 06/03/2007 recante “Adeguamenti normativi in materia ambientale Modifiche a leggi regionali” che attribuisce alle Province delle funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- Regolamento Regionale 19 marzo 2024 n. 2 recante “Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue”;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata da CANALI LUIGI E FIGLI SOCIETA' AGRICOLA allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Meldola in data 21/01/2025, acquisita al Prot. Com.le 1213, come correttamente presentata in data 06/02/2025 Prot. Com.li 1237, 1500 e 2275 per l'allevamento di suini sito in Comune di Meldola, via Piandispino n. 28, identificato catastalmente al foglio 86 - part. 75, 76, 152, 155;

Atteso che il SUAP ha trasmesso la predetta istanza ad Arpae in data 11/02/2025, acquisita ai PG/2025/26358 e PG/2025/26365;

Dato atto che l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ex art. 112 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la nota di Arpae SAC PG/2025/27334 del 12/02/2025, con la quale è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, con contestuale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e seguenti della L. 241/1990;

Dato atto che con nota di Arpae SAC PG/2025/41758 del 04/03/2025 sono state richieste integrazioni;

Atteso che, a seguito di concessione di proroga dei tempi per la presentazione delle integrazioni, in data 06/05/2025 ed in data 08/05/2025 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite ai PG/2025/85108 e PG/2025/85560;

Vista l'integrazione volontaria presentata in data 19/06/2025, acquisita al PG/2025/114037;

Dato atto che in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 2888 del 14/02/2025, acquisita al PG/2025/29750, il Responsabile del Settore Tecnico Gestione e Programmazione del Territorio del Comune di Meldola ha espresso parere favorevole sotto il profilo acustico;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:
Rapporto istruttorio acquisito in data 16/07/2025, ove il Responsabile dell'endoprocedimento

ha anche dato atto degli esiti della Conferenza di Servizi;

- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 10/07/2025;

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e nell'ALLEGATO B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di CANALI LUIGI E FIGLI SOCIETA' AGRICOLA, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Meldola;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Dato atto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sostituisce il seguente titolo abilitativo, la cui efficacia cessa a decorrere dalla data di rilascio dell'AUA:

- domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per la attività di cui al punto:
 - 4.37 - *“Allevamenti di bestiame di cui alla parte II, dell'allegato IV alla parte V, del DLgs 152/2006 e s.m.i.”*,
dell'Allegato 1B *“Elenco impianti e attività in deroga di cui all'art 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06”* alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., presentata al SUAP del Comune di Meldola in data 27/06/2019;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Cristian Silvestroni e Luca Balestri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **assumere**, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 comma 2 L. n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L. n. 241/1990.
2. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **CANALI LUIGI E FIGLI SOCIETA' AGRICOLA** (C.F./P.IVA 04658690401) avente sede legale in Comune di Meldola, Via Bivio Teodorano Piandispino n. 26, **per l'allevamento di suini sito in Comune di Meldola, Via Bivio Teodorano Piandispino n. 28.**
3. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento** ai sensi dell'art. 112 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

4. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
5. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Meldola e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
6. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
7. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di disporre la revoca della domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi, per la attività di cui al punto:
 1. 4.37 - *“Allevamenti di bestiame di cui alla parte II, dell'allegato IV alla parte V, del DLgs 152/2006 e smi”,*
dell'Allegato 1B *“Elenco impianti e attività in deroga di cui all'art 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06”* alla D.G.R. 2236/09 e smi, presentata al SUAP del Comune di Meldola in data 27/06/2019;
10. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
11. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Luca Balestri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
12. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Meldola per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Meldola per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R.

dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

Per il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata
dott.ssa *Elena Montepaone*

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La ditta CANALI LUIGI E FIGLI Soc. Agr. s.s. ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, per le emissioni derivanti dalla attività di allevamento suini.

In data 28/12/2015 con nota trasmessa dal Comune di Meldola e acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/343 del 12/01/2016 la allora Az. Agr. Canali Luigi aveva presentato domanda di adesione all'Autorizzazione di Carattere Generale per allevamenti di bestiame (per 1900 suini da ingrasso) di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nel rispetto delle prescrizioni previste all'allegato 3A "Prescrizioni generali per le attività in deroga di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/2006" e dall'allegato 4.37 di cui alla D.G.R. n. 2236 del 28/12/2009.

In data 27/06/2019 l'azienda aveva presentato richiesta di modifica alla comunicazione di Autorizzazione di Carattere Generale, per variazione della categoria di capi allevati nel capannone 4PT e 4PP, da suini grassi da salumificio a lattonzoli con ingresso a 6/7 Kg/capo e uscita a circa 30 Kg/capo.

Nel gennaio del 2023 ha effettuato, senza comunicazione, il cambio ragione sociale in Canali Luigi e figli Soc. Agr. s.s.

Lo stabilimento era pertanto autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a seguito della domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale per la seguente attività di cui all'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e smi:

- 4.37 - *"Allevamenti di bestiame di cui alla parte II, dell'allegato IV alla parte V, del DLgs 152/2006 e smi"*,

presentata al SUAP del Comune di Meldola in data 27/06/2019.

La Ditta ha presentato l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in oggetto ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., richiedendo quanto segue:

- nell'allevamento sono presenti n. 4 capannoni, nei capannoni n. 1-2-3 vengono allevati 1.810 suini grassi da salumificio a ciclo, per 1,6/1,7 cicli/anno e nel capannone n. 4 a due piani vengono allevati 1.432 lattonzoli a ciclo per 5 cicli/anno;
- il peso vivo allevato sarà pari a:
 - suini grassi da salumificio: 1810 capi x 90 Kg/capo = 162.900 Kg;
 - lattonzoli : 1432 capi x 18 Kg/capo = 25.776 Kg;
- il peso vivo complessivo allevato sarà pari a: 188.676 Kg.

Trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi come nuovo stabilimento, Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota PG/2025/27334 del 12/02/2025, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Meldola;

- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica;
- Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2025/27450 del 12/02/2025, poi aggiornata con nota PG/2025/88099 del 13/05/2025, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Presidio Tematico Regionale Agrozootecnica dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con la nota di indizione della Conferenza di Servizi avente PG/2025/27334 del 12/02/2025 la responsabile del procedimento di AUA ha richiesto al Comune di Meldola di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con la nota di indizione della Conferenza di Servizi avente PG/2025/27334 del 12/02/2025 la responsabile del procedimento di AUA ha richiesto all'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, una valutazione per quanto di competenza circa le emissioni presenti nello stabilimento, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

Con nota prot. n. 3378 del 21/02/2025, acquisita al prot. di Arpae PG/2025/34409 del 21/02/2025, il Settore Tecnico - Gestione e Programmazione del Territorio del Comune di Meldola ha inoltrato la verifica urbanistico-edilizia positiva, come di seguito riportata:

“Con riferimento all’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale con prot. 1213/2025 presentata dal Dott. Giuliano Mengozzi, per conto di Canali Luigi e Figli Soc. Agr. s. s., con sede legale in Strada Bivio Teodorano Piandispino n. 26, Meldola, relativamente all’allevamento di suini sito in Strada Bivio Teodorano Piandispino n. 28, 47014 Meldola (FC) – foglio 86, part. 75, 76, 152, 155 - integrata con i prot. 1237, 1500 e 2275 del 06/02/2025;

Preso atto dell’indizione della conferenza di servizi decisoria, ex art.14 bis legge 241/90 e s.m.i., in forma semplificata, modalità asincrona e comunicazione di Avvio del Procedimento da parte di Arpae (prot. 2723 del 13/02/2025), contenente, tra le altre, richiesta a questo Ente di valutazione in merito alla conformità urbanistico-edilizia della nuova attività con gli strumenti urbanistici vigenti, con riferimento a quanto previsto dall’art. 269 comma 3 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 che introduce l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in sostituzione di diverse altre autorizzazioni o comunicazioni in materia ambientale;

Visti i precedenti titoli autorizzativi che hanno conformato lo stato legittimo degli immobili presenti nell’area oggetto della verifica, di seguito riportati:

1. Concessione n. 35 del 23/02/1980;
2. Concessione n. 788 del 1985 (condono);
3. Concessione n. 64 del 21/11/1985 e variante n. 64/1 del 24/09/1987;
4. Concessione n. 27 del 19/06/1986;
5. Concessione n. 1 del 03/01/1991;
6. Concessione n. 103 del 18/10/2001.

Con la presente, si conferma che lo stato di fatto, così come rappresentato negli elaborati grafici inviati a questo Ente ed assunti ai prot. 1213/2025 e 1500/2025, nonché lo stato visibile dalle ortofotografie disponibili, corrisponde allo stato legittimo autorizzato e depositato presso l’Ufficio Urbanistica ed Edilizia del Comune di Meldola e pertanto si attesta la conformità

urbanistico-edilizia”.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 03/07/2025 prot. 173315, acquisita al prot. PG/2025/120131 del 03/07/2025, ha trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni, come di seguito riportato:

“In relazione alla conferenza dei servizi pervenuta allo scrivente servizio con nota del 12/02/2025 ns. prot. 0039498/2025, preso atto di quanto dichiarato nella documentazione agli atti, in particolare per quanto riguarda:

a) le caratteristiche dei mangimi (“il mangime consiste in una miscela di cereali privi di residui polverulenti”) e le emissioni da essi derivanti (“L'emissione di polveri in fase di carico dei mangimi nei silos è alquanto ridotta anche perché nella tramoggia di carico è presente una manica che entra nei silos e accompagna la caduta all'interno evitando dispersioni di polveri.” e “Il mangime viene trasportato all'interno dei capannoni mediante un sistema a coclea e spirali racchiuso in una tubazione.”)

b) la non applicazione di sistemi di abbattimento “ in quanto economicamente insostenibili”

c) l'assenza di sistemi di coperture dei lagoni

d) le procedure di pulizia e disinfezione previste

e) l'individuazione di “ 9 ricettori, di cui 3 situati a meno di 200 mt e 6 situati tra i 200 e 500 mt ” che potrebbero venire interessati dagli impatti derivanti dalle emissioni odorigene dovute all'attività lavorativa in oggetto, in particolare tenendo conto delle modifiche climatiche in corso negli ultimi anni (es. ondate di calore)

per quanto di specifica competenza della scrivente U.O. Igiene e Sanità Pubblica, si esprime parere favorevole, con le seguenti prescrizioni:

- 1. dotazione da parte della Ditta di cui trattasi di una procedura aziendale per la gestione delle eventuali segnalazioni dei recettori individuati a seguito degli impatti ambientali provocati dalle emissioni derivanti dai ricoveri dei suini e/o dalla gestione delle deiezioni e/o dalle procedure di pulizia di mezzi, piazzali e altre strutture dell'allevamento, ricoveri dei suini*
- 2. copertura dei lagoni con idonei sistemi atti a ridurre le emissioni odorigene in maniera efficace*
- 3. implementazione della barriera verde già presente lungo il perimetro aziendale, soprattutto nelle vicinanze dei capannoni di allevamento, quale ulteriore misura mitigativa sulle emissioni diffuse prodotte, vista la non previsione di impianti di abbattimento delle emissioni a questo livello*
- 4. adozione di ulteriori misure (in aggiunta alla ventilazione naturale) atte a garantire all'interno dei box di allevamento un microclima che consenta il benessere degli animali e, indirettamente, il contenimento delle emissioni odorigene all'origine.”.*

Con nota PG/2025/122233 del 07/07/2025, il Presidio Tematico Regionale Agrozootecnica dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate:

“In relazione alla domanda di AUA presentata dalla Ditta in oggetto al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio, il cui rilascio comprende anche l'autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera art. 269 del Dlgs 152/06 e smi; tenuto conto che la Ditta era autorizzata con domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 comma 3 del Dlgs.152/06 e smi (attività di cui al punto 37 dell'Allegato 1B alla DGR 2239/09 e smi) presentata al SUAP del Comune di Meldola in data 21/01/2025 e completata in data 06/02/2025; si trasmette la relazione tecnica prodotta dalla scrivente Unità Operativa Agrozootecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera.

Sintesi del contenuto tecnico e valutazione

L'unità produttiva di Via Piandispino, 28 nel comune di Meldola (FC) è costituita da n. 4 capannoni nei quali si svolge l'allevamento di suini in accrescimento/ingrasso e lattonzoli. Nell'allevamento si trovano suini nella fase di ingrasso da 30 Kg fino a circa 160 Kg e lattonzoli con ingresso a 6/7 Kg/capo e uscita a circa 30 Kg/capo. Nei capannoni n. 1-2-3 vengono allevati 1.810 suini grassi da salumificio a ciclo per 1,6/1,7 cicli/anno e nel capannone n. 4 a due piani vengono allevati 1.432 lattonzoli (da 7 a 30 kg) a ciclo per 5 cicli/anno. Al termine di ogni ciclo viene effettuata la pulizia e igienizzazione e dopo un periodo di vuoto sanitario di circa 14 giorni, vengono sostituiti con altri capi.

Per le attività di pulizia e disinfezione vengono utilizzati prodotti disinfettanti diluiti in acqua, in concentrazione dell'1% e poi nebulizzati con pompe ad alta pressione bassa portata sulle pareti e apparecchiature.

Nell'allevamento non è presente l'impianto di raffrescamento non necessario in considerazione della tipologia allevata.

E' presente inoltre una struttura denominata ex capannone n. 5 che non viene più utilizzata per l'allevamento di suini ma come fienile/magazzino.

Descrizione delle strutture e del ciclo produttivo da Relazione Tecnica

Nel capannone n. 1 avente la superficie utile netta di 507,88 m², sono presenti n. 41 box per suini grassi per una capacità complessiva di 495 capi.

In 22 box multipli il pavimento è pieno con corsia di defecazione esterna (box dal n. 10 al n. 19, dal n. 25 al n. 27 e dal n. 33 al n. 41). La presenza del fessurato è limitata alla sola parte della corsia esterna, sulla quale il suino rilascia le deiezioni, pertanto la superficie emittente è soltanto quella della fossa sottostante la parte fessurata. Dalla fossa della corsia esterna le deiezioni vengono rimosse in continuo per tracimazione e convogliate direttamente nel lagone, periodicamente viene sollevata la valvola che si trova sul fondo della fossa per consentire lo svuotamento completo della fossa stessa.

La depressione (vacuum) esercitata dall'apertura della valvola di scarico permette una buona pulizia del fondo della fossa. In 19 box multipli (dal n. 1 al n. 9, dal n. 20 al n. 24 e dal n. 28 al n. 32) il pavimento è parzialmente fessurato con fossa sottostante dalla quale le deiezioni liquide vengono rimosse in continuo per tracimazione e convogliate direttamente nel lagone. Periodicamente viene sollevata la valvola che si trova sul fondo di ogni fossa per consentire lo svuotamento completo della fossa stessa. La depressione esercitata dall'apertura della valvola di scarico permette una buona pulizia del fondo della fossa.

Nel capannone n. 2 avente la superficie utile netta di 485,44 m², sono presenti n. 21 box per suini accrescimento/ingrasso per una capacità complessiva di 475 suini.

In tutti i box del capannone n. 2 il pavimento è parzialmente fessurato. Nei 15 box multipli (dal n. 1 al n. 15) il pavimento è parzialmente fessurato, sotto al pavimento di ogni box è presente una fossa delle stesse dimensioni del box profonda circa 30 cm. Nei 6 box, dal n. 16 al n. 21, il pavimento è parzialmente fessurato e sotto al pavimento fessurato di ogni box è presente una fossa con profondità media di circa 18 cm.

In tutti i box il liquame accumulato nella vasca sottostante passa per tracimazione nella corsia esterna, non accessibile ai suini, dalla quale mediante tubazione interrata e pozzetti di raccordo viene inviato per caduta al lagone di stoccaggio. Ogni vasca sotto ai box è collegata alla canalizzazione della corsia esterna mediante una valvola manuale che viene aperta a fine ciclo per consentire il deflusso totale del liquame contenuto nella vasca, alla corsia e quindi al lagone. La pulizia completa di ciascuna vasca viene effettuata mediante lavaggio con idropulitrice ad acqua.

Nel capannone n. 3 avente la superficie utile netta di 846 m², sono presenti n. 40 box per suini accrescimento/ingrasso per una capacità complessiva di 840 suini.

Nei 40 box multipli il pavimento è pieno con corsia di defecazione esterna dalla quale le deiezioni liquide vengono rimosse in continuo. La presenza del fessurato è limitata ad una parte della corsia esterna, quella sulla quale il suino rilascia le deiezioni, pertanto la superficie emittente è soltanto quella della fossa sottostante la parte fessurata. Giornalmente avviene la rimozione a secco delle deiezioni solide mentre una rimozione accurata viene svolta nel corso delle pulizie di fine ciclo.

Nel capannone n. 4 è a due piani, identificati con la dicitura 4PT e 4PP, nel 4PT con una superficie utile netta di 344,67 m², sono presenti n. 17 box per una capacità complessiva di 1.142 lattonzoli e nel 4PP avente la superficie utile netta di 87,57 m², sono presenti n. 4 box per una capacità complessiva di 290 lattonzoli. La capacità totale del capannone n. 4 è di 1432 lattonzoli con ingresso a 6/7 Kg e uscita a 30 Kg.

Tutti i box multipli del capannone 4 presentano una parte di pavimento pieno e la restante parte grigliato con fossa sottostante in pendenza. In ogni box dal n. 5 al n. 9 è presente una fossa delle stesse dimensioni del box, con fondo inclinato e profondità variabile da 25 cm a 35 cm, dalla quale le deiezioni vengono rimosse in continuo, per tracimazione. Periodicamente viene sollevata la valvola che si trova sul fondo di ogni fossa per consentire lo svuotamento completo della fossa stessa. La depressione (vacuum) esercitata dall'apertura della valvola di scarico permette una buona pulizia del fondo della fossa. Negli altri box sono presenti fosse sottostanti leggermente inclinate e con profondità di 30 cm, 35 cm e 155 cm dalle quali i liquami vengono inviati in continuo in una vasca in c.a. dalla quale mediante pompa di sollevamento, comandata da galleggiante, vengo inviati nel lagone da 2.500 mc.

Tabella 1 Superficie dei box di allevamento

Cap.ne	Numerazione interna box	n. Box	Superficie utile box (mq) al netto dei trogoli-mangiatoie	Superficie utile complessiva (mq) al netto dei trogoli-mangiatoie	n. capi allevabili per ogni box in relazione alla categoria di capi ospitati	parametro sup/capo D.Lgs 122/2011	n. capi grassi 30-160 Kg	n. Suinetti peso 6/30 Kg
1	1	1	17,28	17,28	17	1	17	
	2	1	16,93	16,93	16	1	16	
	3	1	17,64	17,64	17	1	17	
	4	1	19,42	19,42	19	1	19	
	5	1	19,20	19,20	19	1	19	
	6	1	19,77	19,77	19	1	19	
	7-8-9	3	21,19	63,57	21	1	63	
	dal 10 al 18	9	9,16	82,44	9	1	81	
	19	1	9,65	9,65	9	1	9	
	20-21-23-30-31-32	6	8,17	49,02	8	1	48	
	23-24-28-29	4	8,35	33,40	8	1	32	
	25	1	21,64	21,64	21	1	21	
	26	1	20,10	20,10	20	1	20	
	27	1	25,53	25,53	25	1	25	
	33-34	2	9,40	18,80	9	1	18	

	35	1	10,28	10,28	10	1	10	
	36	1	10,37	10,37	10	1	10	
	37-39	2	10,47	20,94	10	1	20	
	38	1	10,23	10,23	10	1	10	
	40	1	10,18	10,18	10	1	10	
	41	1	11,49	11,49	11	1	11	

2	1	1	25,47	25,47	25	1	25	
	2	1	23,03	23,03	23	1	23	
	3	1	20,23	20,23	20	1	20	
	4	1	20,96	20,96	20	1	20	
	5	1	20,75	20,75	20	1	20	
	6	1	19,79	19,79	19	1	19	
	7	1	20,67	20,67	20	1	20	
	8	1	18,07	18,07	18	1	18	
	9-10	2	17,63	35,26	17	1	34	
	11	1	17,26	17,26	17	1	17	
	12	1	20,92	20,92	20	1	20	
	13	1	23,09	23,09	23	1	23	
	14	1	21,64	21,64	21	1	21	
	15	1	18,38	18,38	18	1	18	
	16	1	28,16	28,16	28	1	28	
	17	1	30,26	30,26	30	1	30	
	18	1	30,64	30,64	30	1	30	
	19	1	28,89	28,89	28	1	28	
	20	1	29,28	29,28	29	1	29	
	21	1	32,69	32,69	32	1	32	
3	da 1 a 40	40	21,15	846,00	21	1	840	
4PT	1	1	23,29	23,29	77	0,3		77
	2	1	20,56	20,56	68	0,3		68
	3	1	20,13	20,13	67	0,3		67
	4	1	21,88	21,88	72	0,3		72
	5	1	16,68	16,68	55	0,3		55
	6-7-8	3	16,44	49,32	54	0,3		162
	9	1	17,22	17,22	57	0,3		57
	10	1	20,76	20,76	69	0,3		69
	11	1	12,90	12,90	43	0,3		43
	12	1	21,10	21,10	73	0,3		73
	13	1	34,79	34,79	115	0,3		115
	14	1	28,06	28,06	93	0,3		93
	15	1	25,06	25,06	83	0,3		83
	16-17	2	16,46	32,92	54	0,3		108
4PP	18-19	2	21,08	42,16	70	0,3		140
	20	1	22,68	22,68	75	0,3		75
	21	1	22,73	22,73	75	0,3		75
Totall		123		2271,56			1810	1432

La capacità allevabile potenziale è quella calcolata sulla base delle caratteristiche strutturali dei ricoveri, mentre quella effettiva è quella che l'allevatore intende allevare. La capacità massima

dell'allevamento risulta pari a 1.810 suini grassi da salumificio e 1.432 lattonzoli.

Tenuto conto della normativa sul benessere animale ai sensi del D.Lgs.122/2011, la capacità allevabile e la stabulazione dei vari capannoni è la seguente:

Tabella 2 Capacità allevabile e stabulazione

capannone	Categoria animale	n. box	Tipo stabulazione	BAT Applicata	Modalità di scarico dei liquami	N capi totale
1	Grasso da salumificio	n. 23	PP + CE fessurata	30.a.1	vacuum	250
		n. 19	PPF + fossa	30.a.1	vacuum	245
2	Grasso da salumificio	n. 6	PPF + fossa	30.a.1	vacuum	298
		n. 15	PTF + fossa	30.a.0	tracimazione e svuotamento totale a fine ciclo	177
3	Grasso da salumificio	n. 40	PP + CE fessurata	30.a.1	vacuum	840
TOTALE GRASSI						1810
4	Lattonzoli	n. 5	PTF + fossa (box da n. 5 a n. 9)	30.a.1	vacuum	290
		n. 16	PTF	30.a.0	rimozione in continuo e trasferimento al lagone con pompa comandata da galleggiante	1142
TOTALE SUINETTI						1432
TOTALE CAPI						3242

Arco disinfezione

Nella strada di ingresso all'impianto è ubicata la piazzola per la disinfezione dei mezzi in entrata. La disinfezione dei mezzi avviene, sulla piazzola, nebulizzando (sotto e lateralmente) mediante un arco una soluzione disinfettante sul veicolo allo scopo di neutralizzare eventuali microrganismi ed evitare la diffusione di epidemie nell'allevamento.

La pavimentazione della piazzola in cemento presenta una leggera pendenza verso una caditoia a griglia per la raccolta dell'acqua di sgrondo che viene convogliata nella vasca interrata da 1,0 mc tramite tubazione provvista di valvola a tre vie manuale. Sia l'arco che la valvola vengono attivati manualmente in sequenza prima di attivare la disinfezione l'operatore apre la valvola che convoglia lo scarico nella cisterna di raccolta da 1.000 litri e al termine della disinfezione l'operatore chiude la valvola e l'acqua meteorica che cade sulla piazzola. I reflui prodotti vengono smaltiti all'occorrenza o con frequenza non superiore all'annuale, come rifiuto con auto spurgo.

Zona filtro

In ingresso all'azienda è posizionato un box, all'interno del quale si trova un lavello destinato esclusivamente all'igiene delle mani del personale e dei visitatori. Il lavello è dotato di una tanica per la raccolta dell'acqua del lavaggio delle mani. La soluzione, a riempimento della tanica, verrà poi trasferita in una cisterna da 1 mc, il cui deposito rifiuto verrà situato in adiacenza alla cisterna per la raccolta del liquido di disinfezione automezzi e smaltita come rifiuto.

Quadro riassuntivo e caratteristiche delle emissioni da Relazione Tecnica

Gli inquinanti potenzialmente presenti nelle emissioni sono polveri e molecole organiche odorigene derivanti prevalentemente dalle deiezioni e dalla traspirazione degli animali. In tutti i capannoni l'alimentazione dei suini avviene a secco con abbeveratoi.

La climatizzazione del capannone n. 1 avviene attraverso n. 12 finestre di cui n. 6 poste sul lato sud/ovest e n. 6 sul lato nord/est ad una altezza di 160 cm dal piano di campagna, n. 16 finestre

di cui n. 8 poste sul lato sud/ovest e n. 8 sul lato nord/est ad una altezza di 160 cm dal piano di campagna, n. 4 finestre di cui n.2 poste sul lato sud/ovest e n. 2 sul lato nord/ovest ad una altezza di 250 cm dal piano di campagna. Il ricambio d'aria è garantito anche da n. 2 camini posti ad una altezza di 4,0 m dal piano pavimento.

Nel capannone n. 2 la climatizzazione viene assicurata regolando l'apertura delle finestre (apertura a vasistas). Il ricambio d'aria all'interno del capannone, avviene attraverso n. 38 finestre, di cui n. 19 poste sul lato sud/ovest e n. 19 sul lato sul lato nord/est ad un'altezza di 210 cm dal piano di campagna. Il ricambio d'aria è garantito anche da n. 6 camini posti ad una altezza di 4,5 m dal piano pavimento e da n. 4 camini circolari posti ad una altezza di 4,5 m dal piano pavimento.

Nel capannone n. 3 la climatizzazione viene assicurata regolando l'apertura delle finestre (apertura a vasistas). Il ricambio d'aria all'interno del capannone, avviene attraverso n. 44 finestre, di cui n. 229 poste sul lato sud/ovest e n. 22 sul lato sul lato nord/est ad un'altezza di 210 cm dal piano di campagna. Il ricambio d'aria è garantito anche da n. 11 camini posti ad una altezza di 4,5 m dal piano pavimento.

Nel capannone n. 4 nel 4 PT la climatizzazione viene assicurata regolando l'apertura delle finestre con apertura a vasistas. Al piano terra si trovano n. 8 finestre tutte poste sul lato sud/est ad una altezza di 130 cm dal piano di campagna e n. 5 finestre poste sul lato nord/ovest ad una altezza di 170 cm dal piano di campagna.

La climatizzazione nel locale 4PP viene assicurata, regolando l'apertura delle finestre con apertura a vasistas. Il ricambio d'aria all'interno del capannone, avviene attraverso n. 1 finestra posta sul lato sud/est ad una altezza di 170 cm dal piano di campagna, n. 2 finestre poste sul lato sud/ovest ad una altezza di 270 cm dal piano di campagna e n. 1 finestra posta sul lato nord/ovest ad una altezza di 270 cm dal piano di campagna.

Per lo stoccaggio del mangime vengono utilizzati 5 silos (E1-E2-E3-E4-E5) verticali a riempimento dall'alto, con capacità differenti che vanno dalle 8 alle 10 tonnellate. Mediamente vengono riempiti circa 4 volte al mese tramite mezzi di trasporto; l'emissione di polveri in fase di carico dei mangimi nei silos è alquanto ridotta anche perché nella tramoggia di carico è presente una manica che entra nel silos e accompagna la caduta all'interno evitando dispersioni di polveri.

Non sono presenti sfiati, ma solo boccaporti per il carico aventi un diametro di circa 80 cm per i silos n. 1-2-5 e 45 cm per i silos n. 3-4. Il mangime viene trasportato all'interno dei capannoni mediante un sistema a coclea e spirali racchiuso in una tubazione.

Il riscaldamento è presente solo nei capannoni 4PT e 4PP, attuato da 4 gruppi aerotermici a GPL (60.200 Kcal/h = 70 Kw ognuno) alimentati da un serbatoio da 2000 litri. I riscaldatori hanno fiamma racchiusa, ventilatore centrifugo per un'ampia diffusione dell'aria calda e non richiedono canna fumaria.

E' presente un Generatore di emergenza (E6) con una potenza termica nominale pari a 23,04 kWt.

Di seguito viene riportata la tabella 3 Quadro riassuntivo delle Emissioni.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI										
Punto di emissione n.	Portata (Nm ³ /h)	Durata emissione		Temperatura (°C)	Tipo sostanza inquinante (Polveri, NOx SOx, CO, ...)	Concentrazione e inquinante (mg/Nm ³)	Altezza dal suolo (m)	Sezione emissione (m ²)	Tipo impianto abbattimento	Data di messa a regime (nuovi punti di emissione)
		ore/giorno	giorni/anno							
Capannone n. 1 Finestrature		0 ÷ 24	Variabile	Ambiente 20 ÷ 30	Polveri	-	1,6 2,5	22,44 4,16		
Capannone n. 1 Camini		0 ÷ 24	Variabile	Ambiente 20 ÷ 30	Polveri	-	4	0,8		
Capannone n. 2 Finestrature		0 ÷ 24	Variabile	Ambiente 20 ÷ 30	Polveri	-	2,10	30,78		
Capannone n. 2 Camini		0 ÷ 24	Variabile	Ambiente 20 ÷ 30	Polveri	-	4,5	3,185		
Capannone n. 3 Finestrature		0 ÷ 24	Variabile	Ambiente 20 ÷ 30	Polveri	-	2,10	40,92		
Capannone n. 3 Camini		0 ÷ 24	Variabile	Ambiente 20 ÷ 30	Polveri	-	4,5	4,4		
Capannone n. 4PT Finestrature		0 ÷ 24	Variabile	Ambiente 20 ÷ 30	Polveri	-	1,3 1,7	22,5 4,5		
Capannone n. 4PP Finestrature		0 ÷ 24	Variabile	Ambiente 20 ÷ 30	Polveri	-	2,7	5,4		
E1 – E5	Silos Mangime									
E6	Generatore di emergenza									

Le deiezioni prodotte nelle stalle vengono raccolte sotto le fosse, da qui in parte per trascinamento, e periodicamente a seguito dell'apertura delle valvole presenti in fondo ad ogni fossa vengono inviate alle lagune di stoccaggio tramite il passaggio nei pozzetti presenti. Il liquame non permane nei pozzetti in quanto tutta la linea e il percorso del refluo è in pendenza; inoltre i pozzetti sono tutti muniti di copertura.

In azienda sono presenti 2 lagune con la forma a tronco di piramide con le seguenti capacità Laguna 1 da 900 mc e Laguna 2 da 1800 mc entrambe impermeabilizzate mediante telo di plastica per una maggior sicurezza essendo adiacenti al Torrente Volturno. Il liquame tal quale viene interamente convogliato al lagone 1 e da questa a seguito di decantazione passa al lagone 2.

In entrambi i lagoni è presente la crosta naturale.

Per il controllo della tenuta dei lagoni sono stati realizzati due piezometri posti a valle dei medesimi.

La distribuzione del liquame avviene con carbotte a bande a raso. Per la distribuzione del liquame prodotto nell'allevamento l'azienda utilizza un carro-botte provvisto di bande e provvisto di ripper per interrimento diretto.

Nella tabella sottostante viene riportata la riduzione delle emissioni di ammoniaca mettendo a confronto le emissioni prodotte nelle fasi di stabulazione, stoccaggio e spandimento senza l'applicazione delle BAT (sistema di riferimento) con le emissioni derivanti dall'applicazione della tecnica in essere nei capannoni (PTF o PPF con fossa) e delle BAT di stoccaggio e spandimento, per un numero di capi pari a 3242 per i quali l'azienda chiede di essere autorizzata. In via cautelativa vengono riportati nello schema sottostante i valori di emissione calcolati con i consumi di mangime stimati dal modello anziché con quelli aziendali.

Tabella 4 Riduzione emissioni di ammoniaca

La ditta ha fornito il calcolo delle emissioni di ammoniaca considerando per tutti i capannoni il sistema di stabulazione dei ricoveri 30.a. 0 - REF: PTF o PPF con fossa sistema di riferimento.

Fasi	AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (kg/anno) senza applicazione delle BAT	AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (kg/anno) con applicazione delle BAT
Emissioni in fase di stabulazione	7201	5594
Emissioni in fase di trattamento	0	0
Emissioni in fase di stoccaggio	3904	2630
Emissioni in fase di distribuzione	8017	634
Totale emissioni diffuse	19122	11657
% abbattimento ammoniaca con applicazione BAT	39%	

Con il sistema di riferimento come tecnica di stabulazione (sistema 30.a.0), le tecniche di alimentazione adottate (alimentazione multifase), la tecnica di stoccaggio e la distribuzione al suolo dei liquami, la riduzione delle emissioni complessive, rispetto al sistema di stabulazione BAT (PTF o PPF con fossa sottostante), è pari al 39% anche se la tecnica di stabulazione adottata per le caratteristiche dell'impianto esistente non è BAT.

Relazione Tecnica di livello 1 secondo la Linea Guida 35/DT di Arpae approvata con DET-2018-426

La Ditta ha presentato una relazione tecnica di Livello 1 così come prevista dalla Linea Guida 35/DT di Arpae del 2018, la stessa può anche essere considerata attinente ai contenuti richiesti per la procedura semplificata così come prevista dal più recente Decreto Direttoriale n. 309 del 2023.

Dalla caratterizzazione delle sorgenti odorigene le sorgenti di emissione principale risultano essere i 4 capannoni di ricovero suini, configurabili come sorgenti di tipo volumetrico, ed i lagoni di stoccaggio, sorgenti di tipo areale. E' presente anche una concimaia scoperta, anch'essa sorgente di tipo areale ma di dimensioni più ridotte rispetto ai lagoni.

La caratterizzazione olfattometrica delle sorgenti è stata stimata a partire da fattori emissivi bibliografici, in particolare è stato utilizzato un fattore emissivo pari a 102 UO/s/tlw per i capannoni in cui vengono allevati suini da ingrasso (C1, C2, C3), un fattore emissivo pari a 150 UO/s/tlw per il capannone 4 in cui vengono allevati i lattonzoli ed un fattore emissivo medio pari a 2.24 UO/m²/s per i lagoni e la concimaia distinguendo comunque tra emissioni estive ed invernali.

Quanto presentato risulta congruente con la tipologia stabulazione adottata e rappresenta una prima stima dell'impatto odorigeno dell'installazione che, in caso di eventuali segnalazioni di molestie olfattive da parte dei residenti nel territorio circostante l'allevamento, andrà ulteriormente indagata.

Relativamente ai recettori sono rappresentati principalmente da case sparse poste a distanze comprese tra 52 e 496 m, anche in relazione alle direzioni prevalenti dei venti i recettori maggiormente esposti risultano essere quelli posti a N-NE rispetto all'allevamento (R1, R4, R7) e secondariamente R2 ed R3 in quanto posti a distanze inferiori a 200 m.

Conclusioni

In relazione a quanto sopra rilevato e valutato non sussistono elementi ostativi alle emissioni in atmosfera esaminate ai sensi della Parte V del D.Lgs 152/06, in considerazione della tipologia delle emissioni e dei sistemi di contenimento proposti nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite sopra richiamati, oltre a quanto di seguito indicato:

1. Il numero e la tipologia di capi allevati dovrà rispettare quanto riportato nella Tabella 2 (Capacità allevabile e stabulazione)
2. Il gestore deve assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato ed i lavoratori dovranno essere informati e formati.
3. Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e

manutenzioni. Le zone intorno agli edifici devono essere gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri.

4. La rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali, facendo ricorso a lavaggi con acqua per le pulizie quotidiane. In particolare si ricorda che nella vigente normativa sull'utilizzazione agronomica degli effluenti, per il tipo di pavimentazione presente nella quasi totalità dei box (PPF con fossa), è prevista una maggiore produzione di liquami, essendo necessario l'utilizzo di acqua per le pulizie quotidiane dei ricoveri durante il ciclo di allevamento.
5. In ciascun capannone dovrà essere presente una scheda in cui siano annotate: data, orario dell'intervento di pulizia eventuali anomalie riscontrate e firma dell'operatore
6. Nei capannoni 1, 2 e 3 al fine di ridurre le temperature interne e migliorare le condizioni di pulizia degli animali con conseguente riduzione delle emissioni ammoniacali e odorigene, si dovrà installare, entro sei mesi dal rilascio della presente Autorizzazione, un impianto di raffrescamento dotato di nebulizzatori con funzionamento temporizzato ed automatico, regolato in modo da garantire adeguate condizioni di benessere animale. L'impianto dovrà essere costantemente ispezionato al fine di evitare occlusioni degli ugelli oppure inconvenienti con fuoriuscita incontrollata e spreco di acqua.
7. I depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture.
8. La crosta naturale presente nei due lagoni che funge da copertura dovrà essere mantenuta presente garantendone un buono spessore e la copertura dell'intera superficie. Il liquame dovrà essere introdotto all'interno dei lagoni e prelevato da questi ultimi al di sotto della copertura formatasi con la crosta al fine di evitare la rottura di quest'ultima.
9. Dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame.
10. Qualora, successivamente al rilascio della presente autorizzazione, si verifichino problematiche legate alla diffusione di "odori", ovvero tale installazione o la sua gestione non consenta di conseguire il contenimento delle emissioni odorigene nello stabilimento e nelle aree immediatamente limitrofe, la Ditta dovrà presentare, attraverso istanza di modifica non sostanziale di AUA, entro 3 mesi dalla specifica richiesta da parte dell'Autorità Competente, un progetto di adeguamento dell'impianto come da BAT 12 contenuta nelle BATC del settore allevamenti (Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15/02/2017). Tale progetto dovrà essere realizzato entro il termine fissato nel documento di presa d'atto/Nulla osta dell'Autorità Competente.
11. Entro il 31 dicembre 2025, lungo il lato nord/est del capannone 3 dovrà essere realizzata una barriera vegetale con un'altezza di almeno 2 mt all'impianto costituita da un filare di pioppi cipressini e/o aceri campestri e/o carpini e/o roverelle e/o frassini e/o altre specie autoctone cioè tipiche del nostro territorio d'alto fusto piantate a distanza di 2-4 metri l'una dall'altra e scelte in base alla natura del terreno e alle condizioni meteorologiche locali, adeguatamente curate e sostituite nel corso degli anni, in caso di fallanze, entro il primo periodo utile (autunno o primavera successiva alla morte).
12. Il gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, all'Autorità competente, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento, le modifiche di tipologia di allevamento e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni.
13. Dovrà essere garantito un regime alimentare a ridotto tenore proteico almeno pari a quello autorizzato.".

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, in relazione a quanto evidenziato dalla relazione tecnica prodotta dal Presidio Tematico Regionale Agrozootecnica

dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae e dal parere dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica sopra riportati, ha valutato che:

- evidenziata la sovrapposizione e correlazione tra le prescrizioni 2, 3 e 4 contenute nel parere AUSL rispettivamente con le prescrizioni 8, 11 e 6 del parere del CTR di Arpae sopra riportati, le prescrizioni AUSL sopra richiamate debbano intendersi ricomprese nelle rispettive del CTR di Arpae e pertanto non ripetute nel capitolo D del dispositivo.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, degli atti di assenso sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i, e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Meldola in data 21/01/2025 PG. 1213 poi integrata e correttamente presentata in data 06/02/2025 PG. 1237, 1500 e 2275, acquisiti ai protocolli di Arpae PG/2025/26358 e PG/2025/26365 del 11/02/2025, per il rilascio della presente autorizzazione, e successive integrazioni.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni diffuse in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONI N.4 GRUPPI AEROTERMICI a GPL (70 Kw OGNUNO)

in quanto provenienti da impianti, con potenza termica inferiore a 1 MW, compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Trattandosi di emissioni diffuse non si applicano valori limite.

2. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE E6 Generatore di emergenza (23,04 kWt a gasolio)

proveniente da impianto compreso alla lettera bb) punto 1. Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al Punto 3 (prima tabella) della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici, come di seguito indicato:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 5% di O ₂
Polveri	130 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4.000 mg/Nmc
Monossido di carbonio	650 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di allevamento di seguito specificata:

- *tipologia produttiva* – suini in fase di ingrasso e lattonzoli;
- *numero massimo di capi* – 1.810 suini grassi da salumificio e 1.432 lattonzoli - TOTALE CAPI 3.242;
- *ciclo produttivo*: un ciclo di produzione di circa 177 giorni per i suini in fase di ingrasso e di circa 57 giorni per i lattonzoli;
- *tecniche di stabulazione adottate* – nel capannone n. 1 sono presenti box multipli con Pavimento Pieno + Corsia Esterna fessurata e Pavimento Parzialmente Fessurato + fossa, nel capannone n. 2 sono presenti box multipli con Pavimento Parzialmente Fessurato + fossa e Pavimento Totalmente Fessurato + fossa, nel capannone 3 sono presenti box multipli con Pavimento Pieno + Corsia Esterna fessurata, mentre nel capannone 4 sono presenti box multipli con Pavimento Totalmente Fessurato + fossa (box da n. 5 a n. 9) e Pavimento Totalmente Fessurato;
- Le deiezioni (liquami) vengono rimosse mediante sistema vacuum, raccolte in lagune in terra e vasche sottogrigliato per le non palabili e platea scoperta per le palabili, e successivamente indirizzate allo spandimento per l'utilizzazione agronomica nei terreni in affitto e concessione all'azienda;

costituite da:

- emissioni di polveri derivanti dalla movimentazione e stoccaggio dei mangimi (n. 5 silos, emissioni E1, E2, E3, E4, E5);
- emissioni di polveri, ammoniaca e sostanze odorigene derivanti dalle seguenti aperture dei locali di allevamento:

Capannone	Punti di emissione	Durata h/giorno
n. 1	Finestrature e camini	0 – 24
n. 2	Finestrature e camini	0 – 24
n. 3	Finestrature e camini	0 – 24
n. 4 PT	Finestrature	0 – 24
n. 4 PP	Finestrature	0 – 24

sono autorizzate, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:

- a) Il numero e la tipologia di capi allevati dovrà rispettare quanto riportato nella Tabella 2 (Capacità allevabile e stabulazione)
- b) Il gestore deve assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato ed i lavoratori dovranno essere informati e formati.
- c) Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni. Le zone intorno agli edifici devono essere gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri.
- d) La rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della

superficie corporea degli animali, facendo ricorso a lavaggi con acqua per le pulizie quotidiane. In particolare si ricorda che nella vigente normativa sull'utilizzazione agronomica degli effluenti, per il tipo di pavimentazione presente nella quasi totalità dei box (PPF con fossa), è prevista una maggiore produzione di liquami, essendo necessario l'utilizzo di acqua per le pulizie quotidiane dei ricoveri durante il ciclo di allevamento .

- e) In ciascun capannone dovrà essere presente una scheda in cui siano annotate: data, orario dell' intervento di pulizia eventuali anomalie riscontrate e firma dell'operatore
- f) Nei capannoni 1, 2 e 3 al fine di ridurre le temperature interne e migliorare le condizioni di pulizia degli animali con conseguente riduzione delle emissioni ammoniacali e odorigene, si dovrà installare, entro sei mesi dal rilascio della presente Autorizzazione, un impianto di raffrescamento dotato di nebulizzatori con funzionamento temporizzato ed automatico, regolato in modo da garantire adeguate condizioni di benessere animale. L'impianto dovrà essere costantemente ispezionato al fine di evitare occlusioni degli ugelli oppure inconvenienti con fuoriuscita incontrollata e spreco di acqua.
- g) I depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture.
- h) La crosta naturale presente nei due lagoni che funge da copertura dovrà essere mantenuta presente garantendone un buono spessore e la copertura dell'intera superficie. Il liquame dovrà essere introdotto all'interno dei lagoni e prelevato da questi ultimi al di sotto della copertura formatasi con la crosta al fine di evitare la rottura di quest'ultima.
- i) Dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame.
- j) Qualora, successivamente al rilascio della presente autorizzazione, si verifichino problematiche legate alla diffusione di "odori", ovvero tale installazione o la sua gestione non consenta di conseguire il contenimento delle emissioni odorigene nello stabilimento e nelle aree immediatamente limitrofe, la Ditta dovrà presentare, attraverso comunicazione di modifica non sostanziale di AUA, entro 3 mesi dalla specifica richiesta da parte dell'Autorità Competente, un progetto di adeguamento dell'impianto come da BAT 12 contenuta nelle BATC del settore allevamenti (Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15/02/2017). Tale progetto dovrà essere realizzato entro il termine che sarà stabilito dall'Autorità Competente ad esito del procedimento per la comunicazione di modifica non sostanziale.
- k) **Entro il 31 dicembre 2025**, lungo il lato nord/est del capannone 3 dovrà essere realizzata una barriera vegetale con un'altezza di almeno 2 mt all'impianto costituita da un filare di pioppi cipressini e/o aceri campestri e/o carpini e/o roverelle e/o frassini e/o altre specie autoctone cioè tipiche del nostro territorio d'alto fusto piantate a distanza di 2-4 metri l'una dall'altra e scelte in base alla natura del terreno e alle condizioni meteoclimatiche locali, adeguatamente curate e sostituite nel corso degli anni, in caso di fallanze, entro il primo periodo utile (autunno o primavera successiva alla morte).
- l) Dovrà essere garantito un regime alimentare a ridotto tenore proteico almeno pari a quello autorizzato.
- m) Il gestore deve dotarsi di una procedura aziendale per la gestione delle eventuali segnalazioni dei recettori individuati a seguito degli impatti ambientali provocati dalle emissioni derivanti dai ricoveri dei suini e/o dalla gestione delle deiezioni e/o dalle procedure di pulizia di mezzi, piazzali e altre strutture dell'allevamento, ricoveri dei suini.
- n) Il gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, all'Autorità competente, con le modalità stabilite dall'art.6 del D.P.R. 59/2013, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento,

le modifiche di tipologia di allevamento e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni. Qualora le modifiche progettate risultino sostanziali, il gestore è tenuto a presentare una domanda di modifica sostanziale dell'AUA.

COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

(Art. 112 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.).

PREMESSE

Dato atto che la Ditta Società Agricola Canali Luigi e Figli s.s. con sede legale ha presentato la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n. 39761 modifica 4 sul portale regionale Gestione Effluenti in data 06/05/2025 che ha assunto il protocollo di Arpae con PG/2025/83129;

Dato atto che:

- il provvedimento di AUA non sostituisce, per quanto riguarda l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, alcun titolo abilitativo già rilasciato alla ditta;
- la Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n. 39761 mod. 4 del 06/05/2025 è relativa unicamente all'allevamento ubicato in via Bivio Teodorano Piandispino n. 28 in Comune di Meldola, con codice ASL n. 019FO004;
- l'Unità AUA e Autorizzazioni settoriali FC ha effettuato le verifiche sulla Comunicazione Agronomica di cui sopra ed in particolare sui parametri di calcolo utilizzati al *QUADRO 5* e sull'adeguatezza delle strutture di stoccaggio di cui al *QUADRO 9*;
- l'Azienda dispone di terreni per l'utilizzo agronomico degli effluenti riportati al Quadro 10.

PRESCRIZIONI

- 1) Ogni variazione nelle modalità di gestione degli effluenti dovrà essere preventivamente comunicata;
- 2) La Ditta dovrà provvedere a registrare le singole operazioni di spandimento delle deiezioni entro 15 giorni dall'intervento, annotando i dati elencati dal Regolamento Regionale n. 2/2024, il registro dovrà essere conservato in Azienda;
- 3) L'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale n. 2 del 19/03/2024.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.